

avverso la sentenza n. 1128/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 25.2.2013, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione che, in accoglimento della domanda proposta da Franco nei confronti del Ministero della Difesa, aveva dichiarato che l'attore, già concessionario, quale dipendente civile di un alloggio demaniale, nulla doveva a titolo di indennità di occupazione a far data dal gennaio 1995. Dopo aver evidenziato in fatto che: la concessione del bene era scaduta il 30.5.1988; che in sede di separazione consensuale omologata il 2.6.1989 l'immobile era stato assegnato alla moglie Daniela ' affidataria del figlio minore; che la predetta aveva continuato a detenere l'alloggio anche dopo che il predetto minore era stato affidato al giusta decreto del Tribunale di Roma del 7.1.1993, ed in seno alla sentenza di divorzio del 13.12.1994; la Corte osservava che l'occupazione senza titolo, proseguita dalla ' era stata consentita dal Ministero, che, reso edotto di tali fatti, aveva richiesto alla stessa in data 29.8.1994 il rilascio dell'immobile, dandole la possibilità di una breve proroga, le aveva chiesto, inoltre, documentazione idonea dell'adeguamento del canone e le aveva, infine, inviato un prospetto riepilogativo di quanto dalla stessa dovuto nel periodo dal 1°.1.1995 al 1°.7.2005. Da ciò si desumeva che l'Amministrazione aveva riconosciuto nella e non nel il soggetto che aveva occupato il bene senza titolo, restando, perciò, influente l'indagine circa la condotta del dipendente in occasione della stipula dei patti coniugali relativi alla separazione.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il Ministero della Difesa con un motivo, al quale resiste i con controricorso, illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Col proposto ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 della L n. 724 del 1994, in base alla quale il soggetto passivo degli obblighi di restituzione dell'alloggio e di corresponsione del canone deve individuarsi nell'originario concessionario.

3 Il motivo è infondato. 4. La questione che occorre affrontare è la seguente: se alla data del 1.1.1995, in cui è entrata in vigore la disciplina che si assume violata e che si chiede di applicare per il periodo ad esso successivo, il controricorrente possa o meno considerarsi tenuto alla corresponsione del canone, come occupante senza titolo dell'alloggio già a lui dato in concessione, quale dipendente civile dell'Amministrazione ricorrente, e poi utilizzato dalla moglie, nel primo periodo quale affidataria del figlio minore, in base alla cronologia degli eventi riassunta in narrativa. 5. A tale quesito va data risposta negativa. Questa ha già affermato Corte in una risalente, ma condivisibile, decisione (Cass. n. 3247 del 1989) che l'alloggio assegnato in concessione, a titolo oneroso, ad impiegato civile dello stato, a norma dell'art. 3 della legge 27 giugno 1949 n. 329, è qualificabile come "casa familiare", in quanto viene ceduto, ancorché in correlazione con le prestazioni lavorative, al fine di soddisfare le esigenze abitative del dipendente e dei componenti della sua famiglia, affermandosi, appunto, che, in caso di divorzio, detto alloggio, può

essere attribuito al coniuge diverso dal concessionario, se affidatario della prole, ai sensi dell'art. 12 della legge 1 dicembre 1970 n. 898. 6. Applicando tale principio al caso di specie, risulta evidente che, per effetto dell'affidamento del figlio minore e dell'assegnazione della casa familiare (irrilevante essendo che tale assetto, a tutela del minore sia stato convenuto dai genitori in sede di separazione consensuale omologata), la moglie separata sia subentrata al coniuge non nel rapporto concessorio, ormai cessato, ma negli obblighi incombenti all'occupante e per quanto qui rileva in quello di dare il corrispettivo convenuto per l'utilizzo dell'alloggio al concedente, salvo il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 c.c. -applicabile in tema di mancata riconsegna di un bene demaniale, quale espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo (cfr. Cass. n. 9977 del 2011). 7. Tale situazione, nota all'Amministrazione, si è protratta, com'è incontrovertito, anche dopo che la destinazione dell'immobile a casa familiare, a tutela del minore, era venuta meno in base al decreto che ne ha disposto l'affidamento al padre, il quale, in conclusione, dopo la separazione dalla moglie non può più considerarsi occupante dell'alloggio, tenuto a corrispondere il canone maggiorato, secondo quanto disposto dalla disciplina che si assume violata; e, del resto, il ricorrente ha riferito in seno alla memoria che l'Amministrazione ricorrente, dando seguito alla condotta già evidenziata dalla Corte territoriale, ha ottenuto il rilascio dell'alloggio ed il pagamento di "canoni" nei limiti del quinquennio di prescrizione, proprio da parte della ex moglie.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Essendo l'amministrazione ricorrente esonerata dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo

della prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della stessa ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna alle spese, che si liquidano in € 5.200,00, di cui € 200,00 per spese, oltre a spese generali e ad accessori.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2017.

Il Presidente

